

STATUTO

MONDO PICCOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA GIOVANNI XXIII
66

Numero REA: FE - 187617

Codice fiscale: 01671830386

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO LETTERA "A-1"
al N. 28436 della raccolta
del 21 luglio 2010

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa denominata "MONDO PICCOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "MONDO PICCOLO S.C.S.".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Ferrara (FE). Possono essere istituite sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa regionale di at-

	nuazione, riguardante la disciplina delle cooperative sociali.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 5 - Scopo sociale	
	La cooperativa, in base ai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, si propone di perseguire, in modo organizzato, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'articolo	
	l c. 1 lett. a) legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi, secondo l'insegnamento della dottrina sociale cattolica e l'esperienza della comunità cristiana.	
	La cooperativa ha anche per scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualità, fornendo loro beni e servizi descritti nell'articolo successivo.	
	La cooperativa inoltre persegue lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 6 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche rivolte prevalentemente ai minori;	

- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri

soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;

- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del di-

sagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, di formazione

professionale, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà gio-

vanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della

dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza

anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solida-

rietà verso le persone svantaggiate;

- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizza-

zione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della fami-

glia.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la

cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli

scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-

nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comun-

que, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'i-

stituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti

al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamen-

to aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modi-

ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di

diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

La cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo consentito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non, compresi gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi sociali finalità di promozione della persona umana.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'articolo 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche e non, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre coo-

perative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso in cui l'aspirante socio sia una persona giuridica la domanda dovrà contenere, in luogo degli elementi di cui al precedente sub. a), l'indicazione della denominazione e ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale, della partita iva, dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperati-

va stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'articolo 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione

professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento

dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cen-

to) di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano

il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'ap-

provazione del bilancio; in assemblea non possono rappresentare altri soci.

Non possono essere eletti amministratori né esercitare i diritti previsti dal-

l'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza

del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal-

l'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio

speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori

a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammis-

sione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,

conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia

rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della coopera-

tiva, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal

caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in

qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effet-

ti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento,

l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei

	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'ar-	
	ticolo 13.	
	Art. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;	

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi di legge, può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulteranno gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota minima è di Euro 50,00 (cinquanta).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, n. 1, lett. b), del presente statuto.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 19, comma 1, lett. e).

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea.

La delibera di emissione deve stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori e comunque nei limiti di legge previsti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (un) voto fino a 5.000,00 (cinquemila) Euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 5.000,00 (cinquemila) Euro e fino a 10.000,00 (diecimila) Euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 10.000,00 (diecimila) Euro e fino a 20.000,00 (ventimila) Euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 20.000,00 (ventimila) Euro e fino a 30.000,00 (trentamila) Euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 30.000,00 (trentamila) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, quest'ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo qualora il capitale conferito dai soci cooperatori sia stato eroso completamente.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

Patrimonio sociale - Ristorni - Bilancio - Riparto degli utili

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;

b) dai conferimenti dei soci sovventori il cui valore non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta) ciascuno;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente sta-

tuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate ovvero mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 23;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei

requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 25 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 26 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi - comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così come previsto nell'articolo 22 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta)

	giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.	
	Art. 28 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la destinazione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	4) le modificazioni dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	

assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 29 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 30 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 11 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 11 del presente statuto mentre per i soci sovventori vale quanto disposto all'articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-

l'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 31 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 32 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il pe-

periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice-presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il Consiglio di Amministrazione si intendono assorbiti in capo all'Amministratore Unico se nominato in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni in materia di ritorno, conferimento, cessione o acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla

sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 34 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 35 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-

dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi di legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 36 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o de-

liberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 29 dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 38 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi

sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Ferrara.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 39 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F. To Fiorini Alessandro